

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il Protocollo Bullismo e Cyberbullismo, approvato dal CDI nella seduta del 25.08.2026, è uno strumento operativo di cui il nostro Istituto si è dotato con l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, coinvolgendo tutti i soggetti della comunità scolastica.

PREMESSA

“Una politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della Scuola, l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della Scuola a fare qualcosa contro i comportamenti improntati sulla prepotenza”. (Sharp e Smith, 1994).

Questo documento, che è l'espressione dell'attenzione e della sensibilità che il nostro Istituto rivolge da sempre alle tematiche del bullismo e cyberbullismo, è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie, per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Per prevenire adeguatamente azioni di bullismo e cyberbullismo, è necessario che la scuola operi con l'obiettivo di **promuovere uno sviluppo simultaneo delle competenze socio-affettive e digitali degli studenti.**

Lo sviluppo delle competenze affettivo-relazionali risulta di primaria importanza perché, come ricordato nelle nuove “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del 2021, il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui prevenire tali fenomeni vuol dire anzitutto operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza.

Per questa ragione, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo deve essere la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.

Al contempo, risulta fondamentale la promozione di un'educazione civica digitale. I bambini e gli adolescenti, infatti, trascorrono parte del loro tempo in Rete, pur non possedendo le conoscenze e le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, per utilizzare in maniera consapevole e responsabile gli strumenti tecnologici e per sfruttarne, senza rischi, i vantaggi ai fini dell'apprendimento e della crescita personale.

L'Istituto, in linea con quanto indicato sopra, intende favorire la **promozione del rispetto e della convivenza civile e l'accrescimento delle competenze digitali** mediante attività di formazione e azioni di sensibilizzazione, nell'ottica di una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie extra scolastiche.

Il presente Protocollo - elaborato dalla Prof.ssa Carla Verderame (Referente delle Procedure e documentazione per l'attività didattica e la partecipazione degli studenti) e condiviso con il Team Antibullismo- è finalizzato ad

elencare le azioni che deve intraprendere la Scuola per prevenire e gestire le situazioni di bullismo e di cyberbullismo.

I materiali qui raccolti sono tratti dai corsi di formazione sulle strategie antibullismo della Piattaforma e-learning Elisa del Ministero dell'Istruzione rivolta alla formazione dei docenti referenti per il bullismo e il cyber bullismo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione italiana
- Senato della Repubblica, Legislatura 17^a-Dossier n.148

In particolare:

- **articolo 2 Cost.:** i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.
Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, di diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;
- **articolo 3 Cost.:** è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.
L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;
- **articolo 9 Cost.:** l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;
- **articolo 15 Cost.:** alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;
- **articolo 28 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;
- **articolo 30 Cost.:** su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minorenni. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione

adeguata (culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);

- **articolo 33 Cost.:** i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";
 - **articolo 34 Cost.:** le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.
 - **Articolo 38/ 3 comma Cost.:** come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.
-
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
 - Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
 - Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
 - LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
 - D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
 - Legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
 - Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo

- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Ministero Istruzione 13-01-2021)
- Decreto prot.n.1176 del 18/05/2022, assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"
- Nota MIM n.121 del 20/01/2025 concernente "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo. Adempimenti delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 17 maggio 2024 n.70"

Riferimenti Legislativi e Responsabilità Giuridica

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016-) -il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni risponde:

1. il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
2. la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenni con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla

rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minorenne ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato. Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

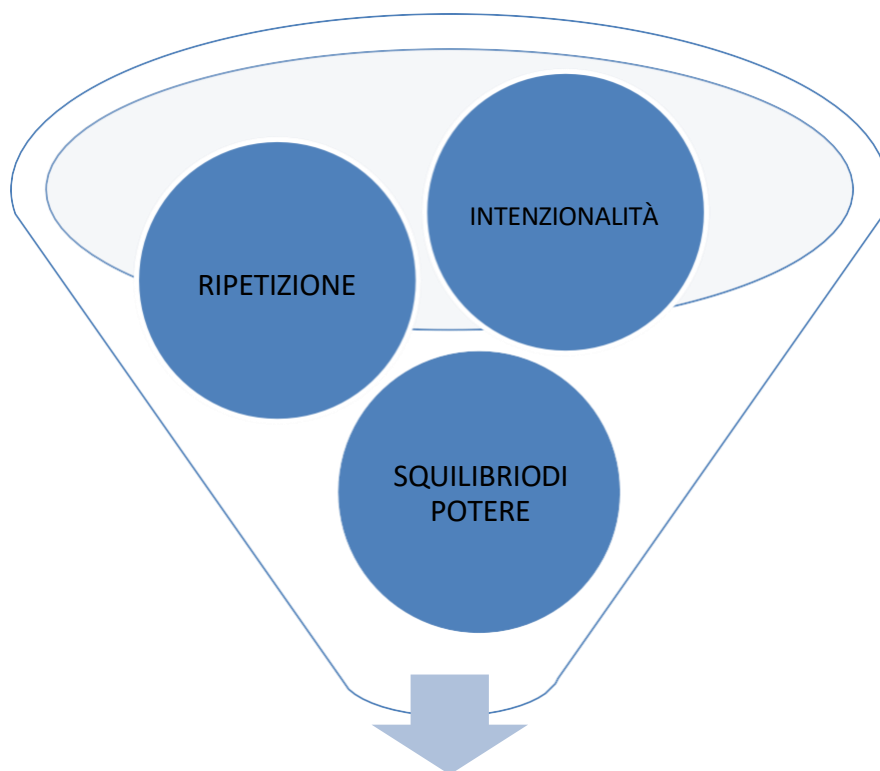
IL BULLISMO

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:



CARATTERISTICHE

- **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus 1993). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
- **Ripetizione**: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo

Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

- **FISICO**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.
- **VERBALE**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **RELAZIONALE-SOCIALE**: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione** legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

IL BULLO

- Mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé
- Fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi
- Ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa; esprime disimpegno morale

LA VITTIMA

- Subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere)
- Spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali

I SOSTENITORI DEL BULLO

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo
- alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo

GLI SPETTATORI PASSIVI

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza
 - Molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza
- hanno un ruolo importantissimo perchè, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO-VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

Cosa non è Bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come "bullismo". In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

IL CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore

il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n. 71 articolo 1/2 comma)

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene Internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyber bullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una deresponsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Il fenomeno del cyber bullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse. Gli studiosi ne hanno individuate alcune:

Tipologie di Cyberbullismo:

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra

due o più utenti.

Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.

Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell'invio di semplici mms. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale** cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-giustifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

Ridefinizione della condotta riprovevole: permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo "L'ho fatto perché il mio compagno è stato offeso"

Ridefinizione della responsabilità personale: si attivano meccanismi di diffusione della responsabilità "Lo fanno tutti"

Ridefinizione delle conseguenze dell'azione: quando vengono minimizzate le conseguenze del proprio comportamento "Era solo uno scherzo"

Ridefinizione del ruolo di vittima: si attribuisce alla vittima una colpa "Quel compagno è antipatico, non merita rispetto"

Il contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

Il Ruolo della Scuola

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il

Coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:

- la prevenzione,
- l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo.

La Prevenzione

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini.

Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

Livello Scuola:

- individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.
- Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Attività formative rivolte ai docenti.
- Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati. Elaborazione di questionari per il monitoraggio del fenomeno.
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

Livello Classe:

- sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer e Dispeer Education.
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola,(progetti).
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza,sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.

La Gestione dei Casi di Bullismo

Di fronte a episodi di bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente scolastico e dal Referente di Istituto sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., al fine di possedere dati oggettivi. A tale scopo si possono usare varie metodologie come: osservazioni dirette, questionari, discussione in classe, colloqui con i singoli alunni.

Una volta definita con sicurezza la situazione è previsto tale percorso:

-con la vittima: convocazione tempestiva della famiglia (esposizione del caso); counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; percorso di assistenza e di sostegno psicologico, soprattutto al fine di incrementare autostima e assertività; azioni di supporto in classe.

-**con il bullo**: convocazione tempestiva della famiglia; counselling individuale; promozione di una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attivazione di interventi rieducativi;

inserimento nel registro classe della descrizione oggettiva della condotta del bullo; comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, collaborazione con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti.

-**con la classe**, ai fini dell'inclusione, attivazione di un progetto di intervento che preveda: conoscenza puntuale del fenomeno attraverso specifici strumenti quantitativi (questionario) e/o qualitativi

(focus group); ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;

colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del bullo, etc.; sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo dell'informazione e della formazione sul fenomeno; sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; attività di sostegno ai docenti e ai genitori; monitoraggio e valutazione finale del progetto di intervento.

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dallo Statuto e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal Regolamento di istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

La Gestione dei Casi di Cyberbullismo

Se il fatto compiuto non costituisce reato, il Dirigente Scolastico informa immediatamente le famiglie e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Se il fatto costituisce reato, la scuola:

-con la vittima: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva un percorso di assistenza e di sostegno psicologico; attiva azioni educative di supporto in classe.

-con il cyberbullo: convoca tempestivamente la famiglia (esposizione del caso) del minore coinvolto; attiva counselling individuale; promuove una rete di supporto, di comunicazione e di collaborazione con la famiglia; attiva interventi rieducativi; procede alla comminazione puntuale e inflessibile delle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto e inerenti all'infrazione, collabora con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti; eventualmente, attiva la procedura di ammonimento al questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia).

-con la classe, ai fini dell'inclusione, attiva un progetto di intervento che preveda: il rafforzamento dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza; i colloqui personali con gli alunni affinché emergano atteggiamenti di paura, di rassegnata accettazione, di fascinazione rispetto al comportamento vessatorio del cyberbullo, etc.; la sensibilizzazione degli studenti mediante il rinforzo della informazione e della formazione sul fenomeno; la sensibilizzazione degli studenti attraverso la valorizzazione di virtù quali il coraggio in contrasto con l'omertà, la capacità di decidere secondo coscienza e in autonomia, la solidarietà, il senso di protezione del debole; il potenziamento delle abilità sociali e rafforzamento del lavoro cooperativo mediante specifici programmi di intervento; le attività di sostegno ai docenti e ai genitori; il monitoraggio e la valutazione finale del progetto di intervento.

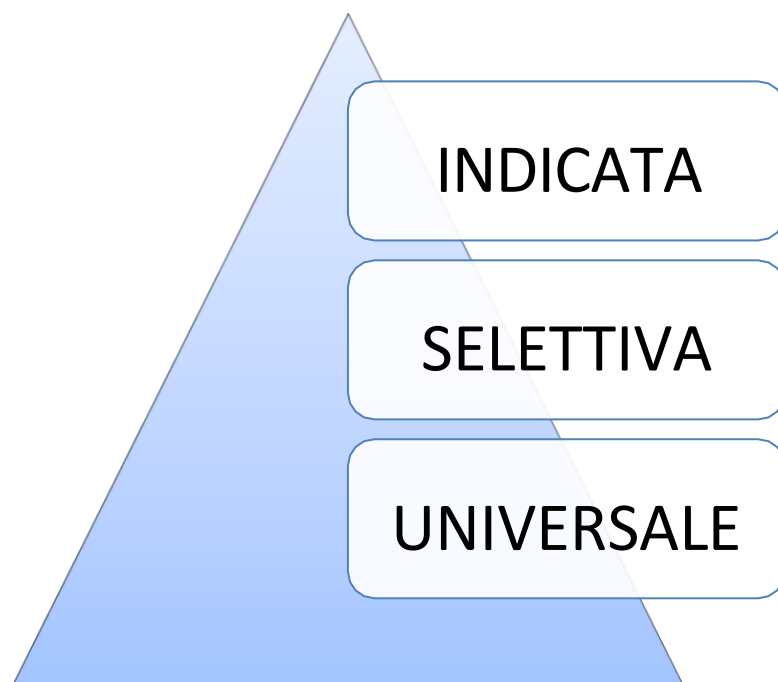
In sintesi **AZIONI DI PREVENZIONE**

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:



1. **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
2. **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi
3. **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

**TALI EMERGENZE DEVONO ESSERE PRESE
IN CARICO DALLA SCUOLA
AL FINE DI:**

Interrompere/
alleviare la sofferenza
della vittima;

Responsabilizzare il
bullo o i bulli rispetto a
quello che ha o che
hanno fatto;

Mostrare a tutti gli altri
studenti che atti di
bullismo non vengono
accettati nella scuola e
che non vengono
lasciati accadere senza
intervenire;

Mostrare ai genitori
delle vittime, e più in
generale ai genitori di
tutti gli studenti della
scuola, che la scuola
sa cosa fare per la
gestione di casi del
genere.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyber bullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio



PRIMA SEGNALAZIONE

La **fase di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal Dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

In questa prima fase è importante:

- Agire in modo tempestivo (entro pochi giorni dall'accaduto), segnalando l'episodio al Dirigente o al referente per il bullismo e cyberbullismo o ad un componente del Team;
- Collaborare con il Team Antibullismo per fornire elementi conoscitivi e la successiva valutazione approfondita della situazione;
- Non intraprendere azioni individuali

La SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE è allegata in calce a questo protocollo.

Può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, Dirigente Scolastico, familiari della vittima o del bullo.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

Il Dirigente provvederà ad inoltrare il documento al Referente bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il referente/team bullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (vedi allegato 2) per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità...

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	– informazioni sull'accaduto; – tipologia e gravità dei fatti; – informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo; – livello di sofferenza della vittima; – caratteristiche di rischio del bullo	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

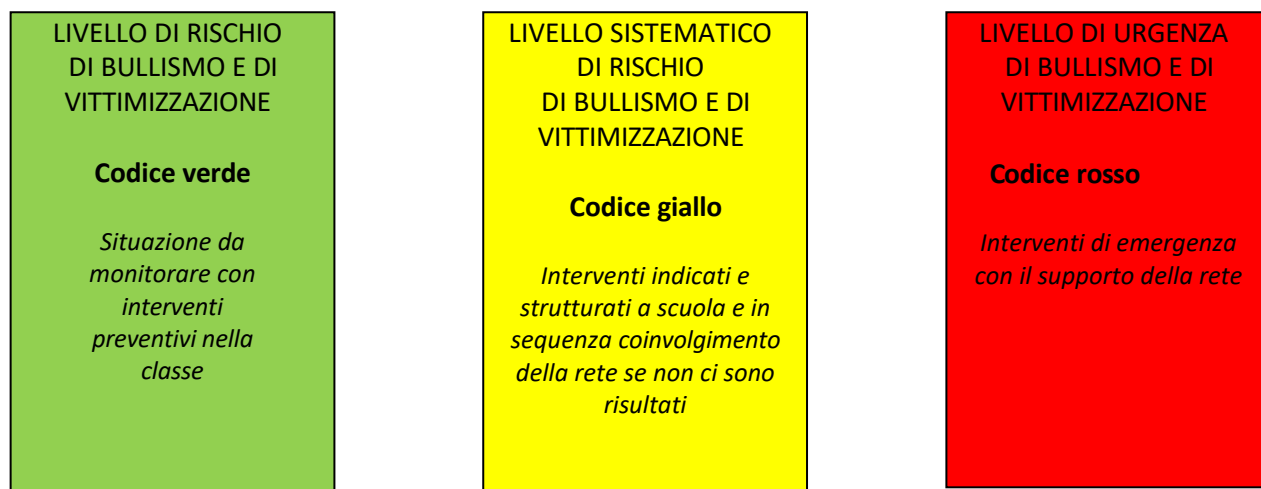
Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

In caso di segnalazioni, il Team Antibullismo, presieduto dal Dirigente scolastico, si riunisce e compila la scheda di valutazione approfondita (Allegato 2) per analizzare la situazione, individuare il livello di gravità e stabilire gli

interventi più idonei da attuare. La scelta della modalità di valutazione approfondita viene decisa in base al tipo di situazione. Le aree di approfondimento riguardano: l'evento, le persone coinvolte, la tipologia di comportamento, la loro durata. Nella fase di valutazione approfondita è possibile prevedere il coinvolgimento di tutte le figure direttamente o indirettamente coinvolte (chi ha fatto la prima segnalazione, vittima, compagni testimoni, insegnanti di classe, genitori, bullo/i).

GESTIONE DEL CASO.

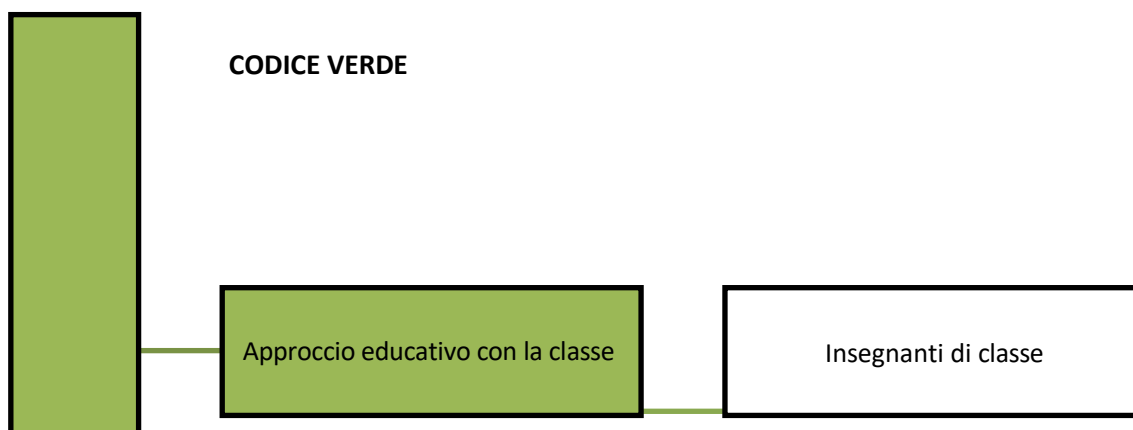
Il Team Antibullismo/per l'Emergenza, in base alle informazioni acquisite ovvero dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita potrà stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.

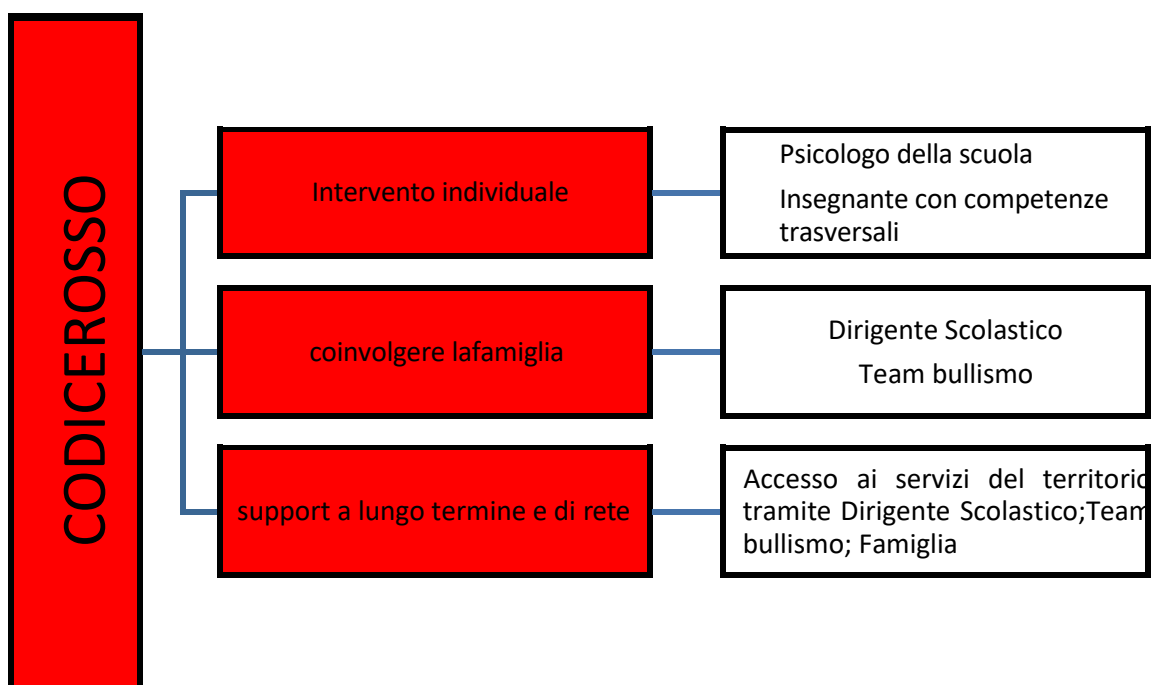
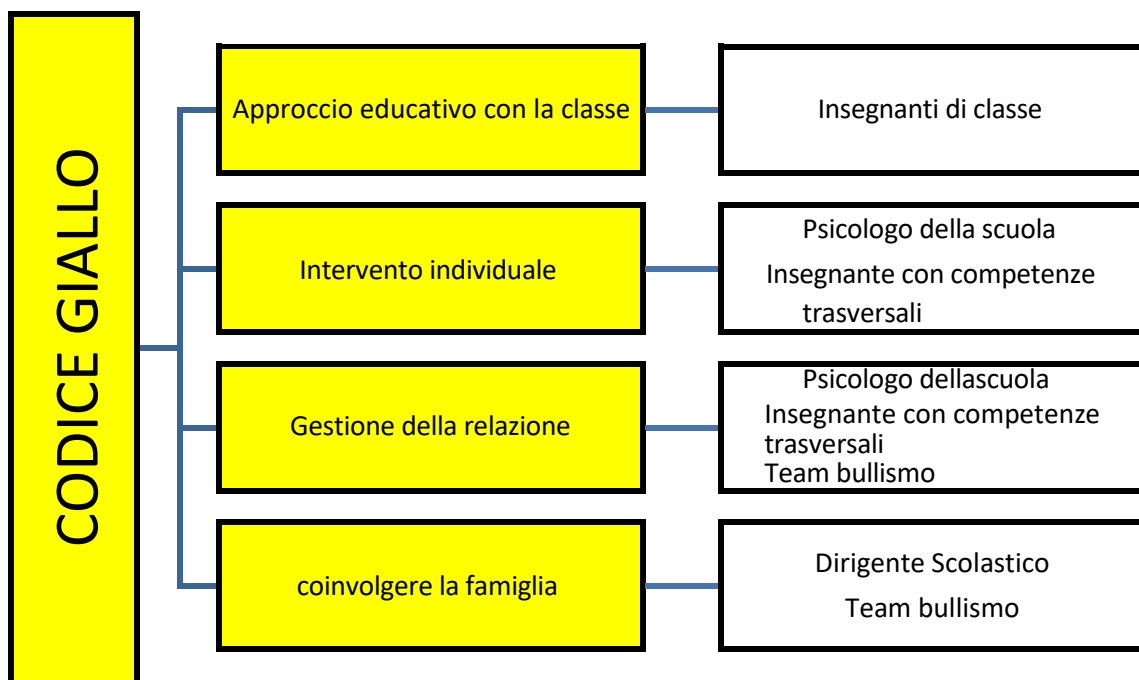


Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyber bullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team deciderà quali azioni intraprendere:

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.





Codice verde, la situazione deve essere affrontata, e monitorata, con interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo. Si può inoltre pensare di coinvolgere alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per interventi mirati (es. supporto). Ad esempio, un primo obiettivo potrebbe essere quello di sensibilizzare la classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima e l'importanza del ruolo degli spettatori passivi.

Codice giallo: la situazione deve essere affrontata con interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia.

Un primo obiettivo potrebbe essere quello adottato per il codice verde. Potrebbe essere svolto, inoltre, un intervento individuale che coinvolga la vittima e il bullo, da parte dello psicologo della scuola e/o da professionisti esterni. Infine potrebbe essere utile informare e coinvolgere anche la famiglia.

Codice rosso, dovranno essere utilizzati interventi di emergenza quali:

- Approccio educativo con l'intera classe svolto dagli insegnanti del Team docente/Consiglio di classe;
- Coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal Team Antibullismo/per l'Emergenza;
- Supporto intensivo per la vittima;
- Intervento dello psicologo sui bulli;
- Supporto intensivo a lungo termine e direte (accesso ai servizi del territorio)

Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

Il **monitoraggio** a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

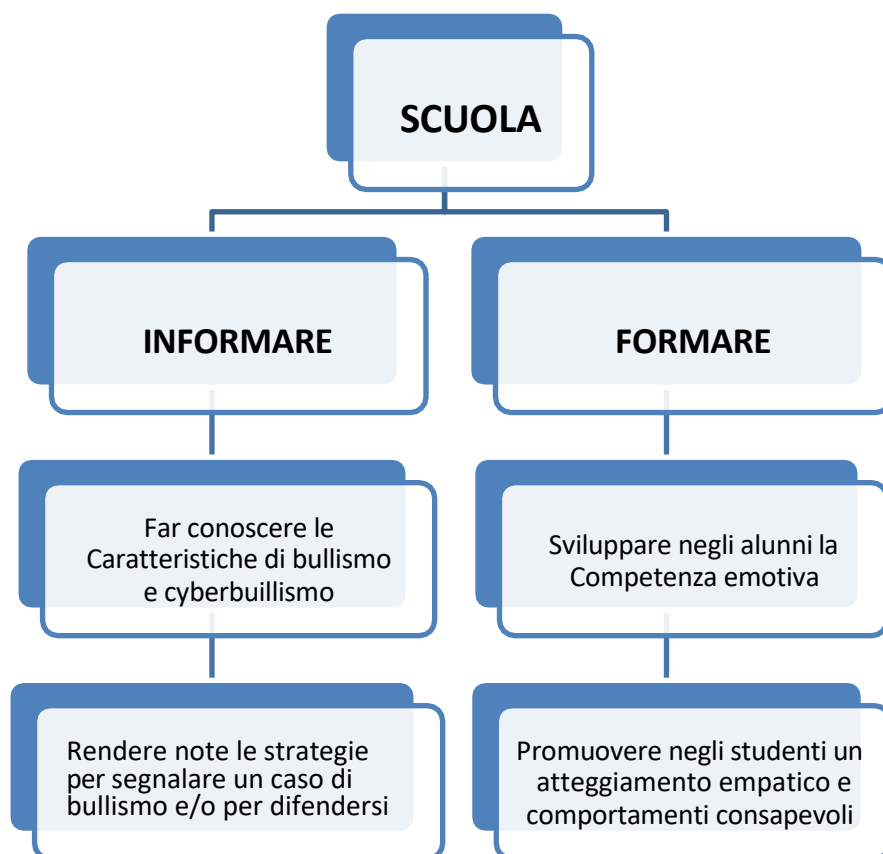
Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	1. Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana) 2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione. Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.



La **competenza emotiva** fa riferimento alle abilità pratiche necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni. Implica la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. Presuppone quindi la presenza di conoscenze (delle proprie e altrui emozioni, delle regole di esibizione, del linguaggio emotivo) e di abilità sul versante del comportamento (come la capacità di esprimere e regolare le proprie emozioni).

L'**empatia** (dal greco en-,"dentro",epathos,"sofferenza o sentimento") è la capacità di immedesimarsi con i vissuti emotivi degli altri, grazie alla comprensione dei loro segnali emozionali, all'assunzione della loro prospettiva soggettiva e alla condivisione dei loro sentimenti.

PER SEGNALARE un sospetto atto di bullismo/cyberbullismo:

IL GENITORE: prende tempestivamente un appuntamento con la referente del bullismo o tramite centralino o attraverso la mail della scuola.

L'ALUNNO: può rivolgersi direttamente al referente per il bullismo o segnalare il caso attraverso una segnalazione scritta da depositare nella cassetta appositamente predisposta.

IL DOCENTE si rivolgerà direttamente al referente per il bullismo e compilare la scheda di prima segnalazione.

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/> <http://www.generazioniconnesse.it/>
<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html> <https://bullismoursfvg.jimdo.com>

Punti salienti per una condivisa strategia antibullismo nell'Istituto per l'anno scolastico:

- Nomina di un docente referente a scuola.
- Specifica formazione del personale scolastico sul tema.
- Rinforzo del ruolo attivo degli studenti, incentivazione della metodologia didattica “peer education”, collaborazione con ex alunni.
- Tempestiva informazione da parte del Dirigente Scolastico ai soggetti che esercitano responsabilità genitoriale o ai tutori dei minori coinvolti.
- Collaborazione della scuola con Polizia Postale, figure professionali, assistenti sociali, centri di aggregazioni giovanili del territorio per realizzare interventi di educazione alla legalità.
- Presso la Presidenza del Consiglio viene istituito un tavolo tecnico di enti, associazioni, istituzioni, operatori, rete Internet, per redigere un piano d'azione integrata nelle scuole e una banca dati per monitorare il fenomeno, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Oscuramento e rimozione del web (in caso di cyberbullismo dai 14 anni) di contenuti inaccettabili ad opera della Polizia Postale, anche su segnalazione dell'Istituto.
- Specifici progetti personalizzati per sostenere le vittime e rieducare i minori a cura dei servizi sociali territoriali.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Olweus D., Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, 1993

E. Menesini, Bullismo: lezioni efficaci della scuola, ed. Erickson, 2003

E. Menesini A. Nocentini B. Palladini, Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, ed. Il Mulino, 2017

S. Valorzi–M. Berti, Cercami su Instagram, ed. Reverdito, 2019

G. Colombo–A. Scarfatti, Educare alla legalità, ed. Salani, 2011

L. Pagliari, #cuori connessi storie di vite in linee di cyberbullismo, ed. Nuova Cantelli, 2020

M.Sunderland,Aiutare i bambini che fanno i bulli”,ed.Erickson,2005

M.Di Pietro e M.Dacomo,Fanno i bulli,ce l’hanno con me...-Manuale di difesa positiva per gli alunni, ed. Erickson, 2005

Siti utili

Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole

<http://paroleostili.com/>

Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

SaferInternetCentre:<http://www.generazioniconnesse.it>[http://](http://www.stopalbullismo.it)

www.stopalbullismo.it

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-contro-il-fenomeno-del-cyberbullismo-5-punti>

<http://www.notrap.it>

CentroNazionaleControilBullismo-BULLISTOP:<https://www.bullistop.com>

Tutela dei minori e segnalazioni

<http://www.azzurro.it>

<http://www.stop-it.it>

<http://www.moige.it>

Prevenzione del disagio giovanile

<http://www.cuoreparole.org>

Garante della Privacy - Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

INDICE

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IL BULLISMO

IL CYBERBULLISMO

AZIONI DI PREVENZIONE

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

ALLEGATO 1- Prima segnalazione dei casi di (presunto)bullismo e vittimizzazione

ALLEGATO 2- Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione

ALLEGATO 3- Monitoraggio